

il reato di intermediazione illecita: profili generali.

Lecce, 27 gennaio 2021

Dott.ssa Maria Daniela Magli
Funzionario ispettivo ITL - Lecce

Il contrasto allo sfruttamento nel mondo del lavoro

L'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro sono un problema che storicamente si è concentrato in agricoltura, ma che oggi si concretizza in tutti i settori produttivi e le realtà economiche caratterizzate da un consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata la cui offerta di lavoro avviene attraverso l'opera di intermediari, che agiscono in maniera individuale od organizzata in forma societaria.

Per combattere questo odioso fenomeno il legislatore ha introdotto fra i «delitti contro la persona» e, più precisamente all'interno del Capo III Codice Penale, intitolato «Dei delitti contro la libertà individuale», il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articoli 603-bis e 603-ter), riconoscendo assoluto valore alla tutela della persona del lavoratore e della sua libertà.

quadro normativo di riferimento

D.L. N. 138/2011 convertito in Legge N. 148/2011: ha introdotto il reato di *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* - Artt. 603 Bis e 603 Ter c.p. - in vigore fino al 3 novembre 2016.

Legge n. 199/2016 (G.U. Serie Generale n. 257 del 3 novembre 2016 in vigore dal 4 novembre 2016) recante «*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*»— ha novellato il testo dell'art. 603 bis, C.p.

differenze sostanziali tra l'originaria concezione dell'art. 603-bis c.p. e l'attuale

L'art. 603-bis c.p. originariamente introdotto

- Attività organizzata di intermediazione che deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi;
- Stato di necessità (privazione della libertà di scelta) ;
- Violenza, minaccia, intimidazione.

L'art. 603- bis c.p. nell'attuale formulazione

- Punibilità del datore di lavoro;
- Arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- Sequestri e confische;
- Previsione di un'attenuante in caso di collaborazione con le Autorità;
- Estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del «Fondo antitratta»;
- Potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- Estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01)

le condotte punite dal nuovo art. 603- bis c.p.

Intermediazione illecita

Reclutamento della manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, **approfitando dello stato di bisogno dei lavoratori;**

Sfruttamento lavorativo

Utilizzo e impiego della manodopera anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

IL BENE TUTELATO

TITOLO XII LIBRO II

«DELITTI CONTRO LA PERSONA»

CAPO III :»DELITTI CONTRO LA LIBERTA'
INDIVIDUALE»

LA PERSONA DEL LAVORATORE

BENE GIURIDICO PROTETTO:

LA DIGNITA' UMANA

I soggetti coinvolti

Il datore di lavoro

Colui che si avvale delle prestazioni offerte in un regime di sfruttamento.

(art. 2 c. 1 lett. B, D.Lgs. 81/08 «esercizio di fatto dei poteri datoriali e direttivi»)

Il reclutatore/mediatore

Tutti coloro che determinano consapevolmente l'incontro tra l'offerta di lavoro (a condizioni di sfruttamento) e la domanda di lavoro (da parte di chi versa in stato di bisogno)

elementi costitutivi del reato/1

Esistenza di uno stato di bisogno e approfittamento di esso da parte di reclutatori e/o utilizzatori.

Lo stato di bisogno vede il soggetto versare in condizioni di impellente e costante assillo che riducono la possibilità di azione e di scelta rispetto alle modalità per far fronte alle proprie esigenze, riducendone la libertà contrattuale ed inducendolo ad accettare le prospettive di impiego nelle condizioni di sfruttamento prospettate dal reclutatore (no mezzi di sostentamento; permesso soggiorno; ecc.)

Fattore co-essenziale l'elemento psicologico

Sfruttamento lavorativo

Ogni condotta che sia strumentale alla percezione di un'utilità, in genere economica, derivante dall'utilizzo del lavoratore.

Indici di sfruttamento ai sensi dell'art. 603-ter C.P.:

1. Reiterata corresponsione di retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal CCNL di settore;
2. Reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposi, permessi e ferie;
3. Accertate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene;
4. Sottoposizione dei lavoratori a condizioni degradanti.

Elementi costitutivi del reato/2

▶ Indici di sfruttamento:

1. La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai ccnl o territoriali stipulati dalle oo.ss. Più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alle ferie;
3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

conseguenze del reato/aggravanti

Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso in cui i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia – art. 603-bis comma 2 Codice Penale – in tal caso è prevista la pena della reclusione da 5 ad 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato;

Circostanze aggravanti ulteriori – art. 603-bis comma 4 C.P. :

1. Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Circostanze attenuanti

La legge n. 196/2016 ha aggiunto al Codice penale l'art. 603-*bis* 1 secondo cui, per i delitti previsti dall'art. 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi:

- ▶ nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- ▶ aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Circolare INL n. 5/2019

Linee guida finalizzate ad accertare lo stato di bisogno dei lavoratori e per verificare l'eventuale sfruttamento nei luoghi di lavoro.

L'INL evidenzia, altresì, come il fenomeno del caporalato possa celarsi anche dietro un'apparente regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro (caporalato grigio).

E' il caso che si verifica quando:

1. A fronte di una regolare assunzione, i lavoratori vengano sfruttati svolgendo molte più ore di lavoro non registrate sul Lul e non retribuite;
2. Il lavoratore sia costretto a restituire una parte della retribuzione erogatagli.

In questi casi la condotta del datore di lavoro potrebbe essere idonea ad integrare il reato di estorsione.

Verificabile, altresì, l'ipotesi di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/01.

Responsabilità amm.va degli enti

Inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la **responsabilità amministrativa degli enti**, di cui al D.Lgs. 231/2001. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-quinquies); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

E' onere dell'ente, infatti, effettuare un'analisi capillare di ogni scostamento dal trattamento standard in attuazione del dovere etico, interno alla stessa organizzazione d'impresa, al fine di dare piena attuazione al disposto dell'art. 41 Cost.

misure cautelari e reali

Aggressione del patrimonio del reo

L'art. 603-bis.2 c.p. ha inasprito le misure reali conseguenti alla commissione del delitto di caporalato. Difatti, la contestuale o successiva esecuzione di indagini patrimoniali a carico degli indagati, potrà consentire un'efficace aggressione, anche in via cautelare ex art. 321c.p.p. del patrimonio del reo.

La misura reale utilizzabile da parte dell'Autorità giudiziaria è:

- ▶ Sequestro preventivo delle cose servite o destinate a commettere il reato (ad es. il furgone del caporale) e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto;

In alternativa:

Il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato consumato il reato di che trattasi.

pene accessorie

L'art. 603-ter c.p. prevede che, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., al colpevole vengano altresì applicate le seguenti pene accessorie:

- Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- Divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A., e i relativi sub-contratti;
- Esclusione, per un periodo di due anni, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'UE, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

Anche se non si tratta di una vera e propria pena accessoria si segnala che l'art. 8, legge n. 199/2016 preclude la partecipazione alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» anche alle imprese del settore che abbiano riportato condanne per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. e a quelle che sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

tavolo sul caporalato

L'articolo 25 quater della Legge n. 136/2018, con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 119/2018, ha ufficialmente istituito presso il Ministero del Lavoro il «Tavolo sul caporalato» allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura».

E' presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed è composto da rappresentanti di vari Ministeri, dell'ANPAL, dell'INL, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della GdF, delle regioni e dell'ANCI. Potranno partecipare anche rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il tavolo opererà per tre anni dalla sua costituzione e potrà essere prorogato per un ulteriore triennio.